
PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2018, n. 18

Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.

Visto l'art. 32 della legge 23/12/ 1978 n.833;

Visti gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/ 08/1989 n. 13;

Visto l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 06 giugno 2017 "Proroga, con modifiche, dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi avi-caprina, leucosi bovina enzootica";

Preso atto dell'aumento della prevalenza e dell'incidenza della brucellosi bovina in provincia di Foggia negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;

Riconosciuta la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano;

ORDINA**Art. 1**

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo siti nella provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute 06 giugno 2017 "Proroga, con modifiche, dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi avi-caprina, leucosi bovina enzootica", il Servizio Veterinario della ASL di Foggia deve:

1. Organizzare squadre composte da quattro unità (due medici veterinari, un tecnico della prevenzione e un ausiliario/agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento.
2. Sottoporre a 2 accertamenti diagnostici annuali ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.
3. Sottoporre a controllo, nei trenta giorni prima dello spostamento, tutti i bovini e bufalini di allevamenti da ingrasso che devono essere movimentati verso stalle di sosta, o altri allevamenti da ingrasso per la brucellosi, se superiori a 6 mesi di età, e per la tubercolosi se di età superiore a 42 giorni.
4. Sottoporre a controllo, sia in aziende Ufficialmente Indenni che non Ufficialmente Indenni, il 100% degli animali controllabili nell'arco di sette giorni. In caso contrario l'intervento dovrà essere ripetuto.
5. Sospendere la qualifica sanitaria degli allevamenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli. Notificare, entro sette giorni dalla data prevista del controllo dell'allevamento, il provvedimento di sospensione di qualifica al proprietario o detentore degli animali. Ritirare le cedole identificative e/o i passaporti dei capi (nati prima di maggio 2015) che saranno riconsegnati solo dopo il controllo del 100% degli animali dell'azienda interessata.
6. Considerare, in caso di infezione, le aziende correlate ai focolai, secondo le valutazioni del rischio

- espletate dal competente servizio veterinario, come una unica unità epidemiologica.
7. Conferire all'azienda, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "Ufficialmente indenne SOSPESO" e come tale registrarla nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).
 8. Vietare l'invio al macello degli animali degli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa fino a quando non verrà effettuato il controllo sanitario di tutti gli animali dell'azienda.
 9. Sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, l'intero allevamento prima del rientro dai pascoli estivi.
 10. Effettuare negli allevamenti infetti il controllo successivo a quello del riscontro della positività per brucellosi bovina e bufalina, dopo 3 settimane di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; detto intervallo deve essere mantenuto in tutti i seguenti controlli fino alla riacquisizione della qualifica di U.I.
 11. Allontanare il prima possibile gli animali positivi dall'allevamento risultato infetto e comunque entro sette giorni dalla notifica.
 12. Potenziare le operazioni di disinfezione negli allevamenti infetti nei luoghi di ricovero degli animali.
 13. Garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti e l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi.
 14. Effettuare, di concerto con l'IZS di Puglia e Basilicata, un'analisi epidemiologica accurata di ogni focolaio sospetto o confermato secondo le linee guida ministeriali.
 15. Eseguire controlli a random, in collaborazione con i carabinieri forestali, sui pascoli in cui si sono verificati focolai in termini di movimentazione, documentazione e georeferenziazione.
 16. Aumentare i controlli sulle movimentazioni animali riservando la compilazione del modello 4 elettronico alla sola Autorità Competente Locale.
 17. Prevedere l'abbattimento dei vitelli nati da madri infette e anticipare a 6 mesi i controlli sierologici sui vitelli/torelli destinati alla riproduzione.
 18. Eseguire i controlli di competenza, a seguito della notifica del focolaio, di concerto con le aree funzionali "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

Art. 2

I Comuni di cui all'art. 1 devono disciplinare i pascoli demaniali e porre divieto di utilizzo, per almeno 6 mesi, dell'abbeveraggio comune e dei pascoli infetti, individuati dai Servizi Veterinari della ASL, mediante l'utilizzo di recinzioni. I pascoli devono essere georeferenziati e chiaramente identificati come zona infetta da brucellosi.

Art. 3

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia interessati sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale del controllo e della esecuzione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bari, addì 12 GEN. 2018

EMILIANO